



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

AA-18-22

Ortona, lì 07/12/2022

Spett.li REGIONE ABRUZZO
DPC02 – Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Amplia Infrastructures S.P.A.
ampliaspa@pec.it

OGGETTO: Codice pratica 22/0315212 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) (art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – Ditta Pavimental S.P.A., ora Amplia Infrastructures S.P.A. – Trasmissione Parere Comune di Ortona.

a) Cronologia essenziale, necessaria a formulare le osservazioni e i pareri del Comune

Lo stabilimento Pavimental (ora Amplia Infrastructures S.P.A.), in c.da. Tamarete di Ortona, fu installato su concessione edilizia comunale n. 178 del 8.08.1991 e successiva variante n. 29 del 15.03.1993.

In seguito, nello stesso sito, il 9.05.2007 la ditta ottenne dalla Regione (Determina 13/42), dopo una sospensione di 3 mesi per inadempienze (D 13/20), l'autorizzazione al «Deposito di Oli Minerali» "per una capacità geometrica complessiva di mc 309,50 + kg 300 di GPL in bombole". L'autorizzazione conteneva almeno 4 prescrizioni sanitarie, di cui al Comune non risultano verifiche di adempimento. Il 27.09.2010 la ditta comunicò alla Regione di aver ridotto la capacità complessiva a mc 228,5 + 300 kg di GPL in bombole "a seguito della rimozione dell'impianto per la produzione di emulsione bituminosa". Il 6.05.2011 la ditta, chiedendo all'Agenzia delle Dogane di Pescara la nuova licenza di esercizio (sostitutiva, per modifica, della n. IT00CHY00272N), le comunicò di aver modificato la capacità del deposito da 319,00 mc a 243,00 mc: la mancata corrispondenza fra i numeri dell'autorizzazione regionale e della licenza doganale non fu notata da nessuno. All'autorizzazione Determina 13/42 in parola non fu apposta nessuna scadenza in modo esplicito.

Intanto, in forza di autorizzazione via determina regionale DF 2/325 del 08.03.2003, la ditta aveva installato un impianto di produzione di conglomerati bituminosi a partire da soli inerti vergini. Il 17.11.2010, la ditta presentò l'istanza n. 59844 del 28.09.2010, al settore 7 della Provincia di Chieti; la CdS per l'autorizzazione ad emissioni in atmosfera ex art.269 d.lgs. n. 152/06, concernente i punti dell'impianto E1 = ciclo di stoccaggio e produzione conglomerato bituminoso a partire da materiali vergini e fresato, ED1 = trasporto, stoccaggio, carico e scarico di materie prime, ED2 = scarico prodotti, a causa di richieste dell'ARTA sull'opportunità di ridurre i limiti ammissibili per le emissioni, rimandò ogni decisione fissando in 150 giorni il limite procedurale; tuttavia, la stessa CdS annotò che la ditta, nello stesso posto, già esercitava anche "attività di recupero rifiuti in procedure semplificate di cui all'iscrizione RIP n. 050/2001": tale iscrizione, a fine luglio 2020, non è stata ancora rinnovata. I rifiuti in recupero sono solo quelli classificati CER 170302.

Il 2.02.2011, l'ARTA espresse parere favorevole alla "modifica sostanziale" - consistente nel convogliamento dei punti ex E2,E3,E5,E6 ed E7 al punto di emissione E1 e nella riduzione dei limiti di emissione secondo un QRE per il Ciclo di Produzione Asfalto da Inerti Vergini e un altro QRE per il Ciclo di Recupero Asfalto Fresato, entrambi aggiornati l'11.01.2011 – ferme restando le prescrizioni sulle prove in marcia controllata e, di conseguenza, quelle sui controlli in frequenza trimestrale (anche a scopo dichiarato di auspicabile ulteriore contrazione dei valori limiti VLE).

Il 17.02.2011, su apposita CdS, fu concessa a Pavimental l'autorizzazione CH/2011/016 per 15 anni a partire dal 12.05.2010 "all'unanimità dei pareri d'assenso": il Comune, che non aveva in alcun modo preso parte alla CdS, risultò dunque aver assentito per silenzio/assenso e ricevette notifica dalla Provincia il 15.03.2011. L'autorizzazione comprendeva il recupero di rifiuti CER 170302 sotto la specie di asfalto fresato.

Oltre quelle dell'ARTA, che s'era anche però riservata una successiva valutazione del cosiddetto "effetto cumulo" con un'ulteriore contrazione dei limiti di emissione, l'autorizzazione conteneva 3 prescrizioni della ASL 02, di ordine sanitario. L'Arta non trovò mai modo di valutare l'"effetto cumulo"; inoltre, neanche delle suddette prescrizioni sanitarie sono mai risultate al Comune verifiche di adempimento.

Su istanza della ditta, l'Ufficio VIA regionale sottopose a verifica di assoggettabilità l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (attività R5 e R13): la ASL avviò i controlli istruttori di sua competenza il 14.04.2012. Nel frattempo, a seguito di una riunione in Provincia con ARTA, Comune e Ambiente l'11.01.2011, la ASL eseguì un'indagine epidemiologica sull'insorgenza di patologie irritative e respiratorie da emissioni industriali e ne comunicò i risultati il 16.02.2012. La piantina, allegata al rapporto, mostrava la presenza di numerosi edifici di abitazione in "zona A" (quella constatata più a rischio) che in alcuni decisivi documenti, sottomessi all'autorizzazione, erano stati inopinatamente ignorati.

L'allora Pavimental, su Autorizzazione Regionale a seguito del citato parere Arta 2.02.2011 - e in sospensione dell'autorizzazione CH/2011/016 - eseguì la modifica all'impianto convogliando alcune delle emissioni diffuse al punto E1. L'avvenuta modifica fu comunicata da Pavimental il 5.09.2013 come "non sostanziale"!

A sospensione in corso, l'Arta, il 4.09.2013 ispezionò lo stabilimento e, sebbene non avesse potuto controllare alcunché perché lo stabilimento era fermo, ritenne che la modifica avrebbe permesso alla Pavimental la ripresa dei lavori qualora essa avesse ottemperato a delle prescrizioni aggiornate (prot. 55962 del 15.11.2012 e prot. 61946 del 21.12.2012). La ditta, tuttavia, riprese il lavoro senza altri interventi e senza alcuna verifica di ottemperanza. L'Arta, che in un primo tempo non ritenne di assoggettare il progetto a VIA (CCR-VIA n. 2313 del 29.10.2013), successivamente però, a seguito di un sopralluogo della Forestale che mise in evidenza una configurazione dello stabilimento diversa da quella di progetto, ripropose la questione, poiché la distanza delle case "Mengoni" ora diveniva una condizione escludente per l'intero stabilimento.

Nel corso del 2013 i responsabili della Pavimental, su denuncia di residenti nelle case Mengoni, vennero rinviati 3 volte a giudizio da due diversi PM a seguito di indagini su fatti del 2011: le prime due volte per omissioni di controlli e di comunicazione dei risultati all'Arta; la terza volta per "emissione di gas atti a recare molestia a persone". Le "case Mengoni", i cui residenti risultarono parti lese nel processo, erano e sono per l'appunto ubicate nella fascia "A" individuata dalla ASL come la più a rischio nella citata indagine epidemiologica. La Pavimental, in forza della condanna, proseguì l'attività di progettazione e realizzazione della modifica con la quale riteneva ora di risolvere anche il problema delle molestie, ma non risulta che l'abbia mai completata.

A causa di intervenuta legislazione (DPR 59/2013), la Pavimental dovette ora presentare istanza di AUA regionale al fine di rinnovare i 3 titoli abilitativi in forzata scadenza, ossia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione agli scarichi idrici e movimentazione rifiuti. L'istanza venne presentata il 23.12.2014, ricevuta in Provincia il 9.01.2015 e integrata documentalmente il 28.04.2015. Per superare la riserva Arta sull'assoggettabilità alla VIA, la ditta presentò in Provincia, l'11.03.2016, un'«istanza di presa d'atto di modifica non sostanziale al parere CCR-VIA n. 2313 del 29.10.2013», ivi asserendo che in tale parere L'Arta avesse già considerato la vicinanza delle case Mengoni. L'Arta non accolse tale istanza (non veritiera) e non la riscontrò in alcun modo, determinando la sospensione del procedimento di AUA, di cui la Conf.di Serv fu tenuta il 16.01.2016.

Durante la successiva ripresa del procedimento, la Regione dispose una ricognizione per accertare, dopo numerose segnalazioni private (case Mengoni) di difformità, lo stato di fatto dello stabilimento: i risultati di tale ricognizione non sono noti al Comune.

Nel 2015 il Comune aveva scoperto che lo stabilimento presentava alcune residue disconformità verso le concessioni 178/1991 e 29/1993; con ordinanza n. 80 del 26.10.2015, dispose allora un intervento di Pavimental in sanatoria, il cui progetto fu approvato ed eseguito nel corso del 2016.

Il 15.03.2016 la ditta comunicò alla Regione una modifica della configurazione dello stabilimento rispetto a quella oggetto della CCR-VIA 2313/2013; la Regione (10.04.2018), poi col CCR-VIA (3058 del 11.06.2019), stabilì che tale modifica fosse inclusa nell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Il 9.11.2018 (prot.311523) la Regione chiese alla ditta prove documentali di ottemperanza alle prescrizioni della CCR-VIA 2313/2013 e la ditta inviò un'inerente documentazione il 2.04.2019.

In mancanza della richiesta istanza Pavimental di verifica di assoggettabilità a VIA, il 18.05.2020 la Regione pubblicò la determina di archiviazione del procedimento AUA (DPC 025/122 del 12.05.2020). La Pavimental ha presentato ricorso al TAR avverso tale determina; il 31.07.2020 la Regione ha pubblicato l'istanza Pavimental di verifica di assoggettabilità (VA) a VIA con gli annessi documenti.

Nelle more di svolgimento del procedimento, secondo la Regione (prot. RA/0145519/20) è rimasta in piedi l'autorizzazione CH/2011/016, mutilata tuttavia dalla prescrizione di limitare l'attività all'impiego di soli inerti "vergini" – per effetto del DM 69/2018 - e dalla prescrizione di non lavorare di notte (che la Pavimental dichiara di considerare una mera raccomandazione non vincolante).

A seguito dello svolgimento dell'istruttoria derivante dall'istanza di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. presentata a luglio 2020, è stato emesso il Giudizio di rinvio n.3336 del 04/02/2021, assunto al protocollo n. 7777 del 08/03/2021, con la prescrizione di integrazione in merito al DM 69/18, allo studio acustico previsionale, agli impatti odorigeni, alle acque sotterranee.

In seguito alle integrazioni presentate dalla ditta e alla Conferenza dei servizi del 20/01/2022, con il Giudizio n° 3598 del 27/01/2022 è stato espresso il rinvio alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Con nota prot. 0327839/22 del 09/09/2022 del Servizio di Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo assunta al protocollo comunale n. 35839 del 09/09/2022, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione ed è stata richiesta la verifica di adeguatezza e completezza ai sensi dell'art. 27 bis commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. A seguito dell'esame della documentazione inserita dalla ditta sul portale della Regione, il Comune di Ortona ha presentato richiesta di integrazione documentale prot. 39843 del 07/10/2022.

Successivamente, con nota protocollo regionale n. 0479002/22 del 08/11/2022, assunta al protocollo comunale n.43967 del 08/11/2022, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della

documentazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed è stato richiesto l'invio di eventuali osservazioni nel termine di 30 gg dalla comunicazione. La documentazione pubblicata è stata esaminata ed è alla base delle osservazioni qui presentate dal Comune di Ortona, in particolare lo Studio di Impatto Ambientale datato 06/08/2022 (pag.95).

b) Osservazioni:

- (1) Dalla cronologia dei titoli abilitativi al capitolo 3.1 (pag. 22/95), si evince che la configurazione dello stabilimento ora presentata non è stata mai sottoposta ad alcuna verifica comunale di congruenza con gli strumenti urbanistici propri, a differenza della configurazione 1993 sanata nel 2016, di quella 2003 superata nel 2011, e di quella 2011 (CH/2011/016), ampiamente e più volte modificata. Ciò implica la facoltà del Comune di esprimere ex-novo, su tale configurazione, i pareri di propria competenza alla luce della normativa vigente al 09/09/2022.
- (2) In nessun momento della storia dell'insediamento Pavimental in Tamarete di Ortona si sono mai esposti ed esaminati i criteri che, in base alla natura, alle caratteristiche e all'impatto ne portassero a scegliere la localizzazione. Il combinato disposto dell'indagine epidemiologica ASL 2011 (ossia ancor prima del "fresato") e della sentenza penale 2013 smentisce intanto l'assunzione di impatto scarso, mentre la presenza di numerose "case " a distanza inferiore a m. 200 – omessa nella tabella pag. 33/76 ma presente nelle planimetrie - rende lo stabilimento incompatibile col PRGR e con il PRG Comunale.
- (3) In nessun momento della storia dell'impianto l'azienda ha segnalato al comune l'agibilità dello stabilimento. Essendo sempre stata questa carenza facilmente rimediabile, l'unica sua giustificazione congetturabile è nell'ipotesi che l'azienda non disponga di tutti i certificati di collaudo o di atto equivalente che attestino l'aderenza dello stabilimento a quanto autorizzato. Questa ipotesi comporta una considerazione particolare da parte del Comune non solo in sede urbanistica: non gli risulta infatti alcuna valida attestazione che l'impatto sanitario dello stabilimento mai stato mantenuto o che si mantenga tuttora entro limiti ammissibili.
- (4) Dalle comunicazioni aziendali agli enti e dalle domande di CIG si desume che la Pavimental abbia interrotto le attività, per mancanza di contratti e di affidamenti in-house il 22.05.2018; pur non avendo comunicato, come di dovere, alcuna ripresa delle attività, l'azienda ha denunciato per l'anno 2019 un consumo di energia elettrica di 93005 kwh, una produzione di 3,9 Mg di rifiuti diversi, di 697,54 Mg di rifiuti CER 17.03.02 e 9,5 Mg di fanghi da fosse settiche, un consumo di circa 500 m³ di acqua, un consumo di 8547 m³ di gas metano e un consumo di 47185 l. di gasolio (convenzionalmente corrispondenti, grosso modo, a circa 2400 ore- macchina, circa 12 ore-macchina per giorno lavorativo). Dal mese di gennaio 2020 non si sono svolte però attività nell'impianto, né negli stabilimenti confinanti (Bonefra fermo; Weatherford in licenziamenti; Turbogas al minimo tecnico). Pur essendosi, dunque, date occasioni di provare sperimentalmente, entro certi limiti, l'attendibilità delle previsioni, lo studio è stato condotto senza alcuna verifica con l'impianto in attività: pertanto le possibili inattendibilità dello studio non possono essere rimediate nel procedimento in corso.
- (5) Nonostante quanto già prescritto dal parere Arta 2.02.2011, nei due schemi operativi di pag. 19/95 e pag. 20/95 non vengono forniti i separati QRE e i VLE dei punti di emissione E1, ED1 e ED2. In aggiunta, nonostante la successiva interdizione regionale alle lavorazioni col "fresato" o "granulato di conglomerato bituminoso" ex DM 69/2018, l'azienda ripropone una configurazione dell'impianto del tutto predisposta a tali lavorazioni (pag. 10/95) ma ancora non conforme al DM 69/2018.

- (6) L'autorizzazione CH/2011/016 comprendeva la "manipolazione" di rifiuti CER 170302; tali rifiuti entrano in stabilimento via "piattaforma di accettazione" ove però non è presente alcun sistema qualsivoglia per discriminare gli ingressi secondo la classe CER, accettando i consentiti e mettendo in procedura di rigetto gli interdetti. Così come è operativamente configurato, il sistema non è in grado di distinguere e separare i rifiuti CER 170301 che possono provenire dalle stesse ordinarie "fresature" e che costituiscono un rifiuto pericoloso: tale rifiuto dunque, pur non rientrando in alcuna autorizzazione, può correntemente essere "manipolato" in stabilimento in maniera surrettizia. Questo rischio è una delle conseguenze della mancata aderenza della configurazione in esame al DM 69/2018.
- (7) Nella verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione, l'azienda fa riferimento al nuovo PRG approvato dal Comune ma non tiene conto dell'art. 57 comma 16 delle NTA il quale prescrive la distanza di 300 ml dalle abitazioni per le attività insalubri di prima classe (D.M. 05.09.1994), riprendendo l'art. 216 del TULLSS RD 1265/34.
- (8) L'analisi delle acque di falda prelevate in piezometri, eseguita il 15.10.2021 come indicato dalla ditta nella relazione, hanno rivelato un eccesso (fuori norma) di due micidiali sostanze inquinanti quali il Triclorometano (Cloroformio) e il tetracloroetilene (pagg. 73-74/95). Nella stessa relazione, così come già fatto in precedenza, l'azienda comunicò che le due sostanze "non rientrano nei cicli produttivi della Pavimental". Ora, mentre da una parte l'azienda non ha rivelato quali solventi impiega per le disincrostazioni e le sgrassature degli impianti, delle attrezzature e delle macchine, da un'altra non nota che, fra i numerosi piezometri, presenti in tutti gli stabilimenti dell'area, l'eccesso di quegli inquinanti è presente solo in quelli Pavimental. Inoltre, è proprio l'acqua di falda così contaminata quella che viene prelevata dal pozzo di servizio ed immessa nei cicli lavorativi, nonché, almeno nella parte di irrigazione anti-polveri, direttamente in ambiente.
- (9) La presenza di inquinanti altamente nocivi e in eccesso sui limiti di norma rivela uno stato di vulnerabilità della falda; tale manifesta vulnerabilità introduce, per norma, un criterio penalizzante alla localizzazione e alla configurazione dello stabilimento, a cui è da porre rimedio.
- (10) Le indagini e gli interventi sanzionatori della Guardia Costiera lungo l'asta del torrente Peticcio inducono a riconsiderare con molta cura l'opportunità di mantenere gli scarichi liquidi nel confluyente fosso Casone senza disporre recapiti alternativi. Inter alia, i dati della Guardia Costiera avrebbero potuto contribuire ad una valutazione dell'effetto "cumulo" in modo da rendere efficiente la progettazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima e seconda pioggia e di quelle di processo e servizio.
- (11) Nel capitolo sui rischi di incidenti (cap.7.2.1), l'azienda non considera più l'occorrenza di "sversamenti accidentali". In precedenza, di tali sversamenti erano state date solo due possibili provenienze: i depositi temporanei dei rifiuti liquidi e i depositi di materie prime liquide. Nel mentre c'è da chiedersi quali sicurezze siano mai disponibili per i materiali delle due provenienze allora considerate e poi non più previste, ci si chiede anche perché l'azienda si limiti a tali due provenienze e perché non tratti della presenza contestuale del sistema per le acque di prima pioggia e di seconda pioggia e per le acque di servizio.
- (12) Tra le misure di prevenzione di incendi e formazione di atmosfere esplosive vi è ovviamente l'ordine di tenere spenti i motori durante le operazioni di carico e scarico. Si costata, tuttavia, che le macchine operatrici (comprese quelle per gli spostamenti di materie e mezzi) sono tutte permesse in funzione perfino nelle aree identificate dall'azienda a rischio ATEX.

- (13) Nonostante la certificata aderenza dello stabilimento alle vigenti norme di sicurezza, l'impianto anti-incendio ad acqua appare presentare una singolare falla. Un "fuori servizio" accidentale della cabina elettrica MT/BT (per es.: per un fulmine) pone infatti fuori servizio tale impianto ad acqua, che, nel caso, non può evidentemente essere alimentato dal generatore diesel di riserva; ovvero lo stabilimento si troverebbe senza sistema anti-incendio proprio nel momento del bisogno.
- (14) Pur indicandoli negli elaborati grafici, nel documento di riferimento l'azienda non fa alcuna menzione del deposito di oli minerali e di GPL in bombole (300 kg), che, inter alia, era soggetto a quattro prescrizioni sanitarie ex Determina 13/42 regionale, alle quali nessuna ottemperanza risulta mai verificata. Di tale deposito non è neppure noto quanto le attestazioni dei VVFF si siano occupati né se la licenza di esercizio presso l'Agenzia delle Dogane di Pescara sia tuttora validamente vigente. Forse i depositi contengono carburanti per autotrazione al servizio dei mezzi d'opera e di trasporto (distributore), ma l'azienda non ne fa cenno alcuno.
- (15) In generale, manca un qualunque riferimento al trattamento dei rifiuti derivanti delle operazioni di filtraggio dei fumi dai filtri a maniche di tela e del loro smaltimento tramite ditta specializzata.

c) Parere

In forza del confronto fra le su esposte osservazioni e le linee guida del MATTM in DM 30.03.2015, nel presente procedimento di autorizzazione, il Comune di Ortona è portato ad esprimere:

α – parere sfavorevole di conformità urbanistica in virtù del combinato disposto delle osservazioni (1), (2), (3), (4), (5) e (7);

β – parere sfavorevole in materia sanitaria, in virtù del combinato disposto delle osservazioni (2), (5), (6), (8) e (11);

γ – parere sfavorevole in materia ambientale, in virtù del combinato disposto delle osservazioni (5), (6), (8), (9) e (10);

δ – parere sfavorevole in materia di sicurezza, in virtù del combinato disposto delle osservazioni (3), (6), (10), (11), (12), (13) e (14).

Fermo restando l'opzione stabilita dal comma 5 art. 5 del DPR 59/2013.


L'azienda, **qualora volesse adoperarsi per mutare in senso favorevole i su espressi pareri comunali, dovrebbe confezionare e presentare un nuovo progetto definitivo con una diversa configurazione dello stabilimento che rimuova nella sostanza le ragioni oggettive delle osservazioni qui esposte.**

In particolare, tale progetto dovrebbe:

- disporre il convogliamento di tutte le emissioni in aria a distanza maggiore di m 300 dalle abitazioni esistenti;
- provvedere ad adeguate barriere anti-rumore e a dispositivi di attenuazione delle fonti acustiche più gravose, fino a ridurre orientativamente i livelli a 40 db diurni e notturni;

- provvedere ad abbattere le emissioni odorifere moleste (già oggetto di condanna penale nel 2013);
- adeguare integralmente lo stabilimento al DM 69/2018, convogliare le emissioni liquide verso recapiti più idonei;
- conseguire agibilità di tutto lo stabilimento.

Sarebbe inoltre consigliabile aggiungervi, in tema di sicurezza, un'indicazione delle possibili circostanze incidentali che possano coinvolgere compiti dell'amministrazione comunale.

 **IL SINDACO**
Leo Cantiglian